COMUNE DI MICIGLIANO Provincia di Rieti CONTRATTO DI AFFITTO PASCOLI MONTANI DI PROPRIETÀ COMUNALE: LOTTO "A": FITTO ERBE ESTIVE TERRENI LOC. Contratto d'affitto stipulato a mezzo di accordi ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203/1982. - COMUNE DI MICIGLIANO P.I.00113670574 - DITTAP.I.... - UFFICIALE ROGANTE L'anno il giorno _____ del mese di Nella Residenza Comunale, Avanti a me Segretario del Comune di Micigliano, autorizzato a ricevere gli atti nell'interesse della predetta Amministrazione, senza assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, che sanno leggere e scrivere, d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono personalmente comparsi: 1) nato a il, nella sua qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO che in seguito verrà indicato con la parola "Amministrazione" il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente; 2) il Sig. _____, nato a _____ (.....), il _____, C.F.: _______, residente a ______ (___) in Via n. 2, in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa individuale P.IVA: _(C.F.:

n,	
Premesso che:	
- il Comune di Micigliano, di seguito denominato proprietà, in data	
ha esperito l'asta pubblica per selezionare l'impresa agricola cui	
concedere in affitto i propri terreni pascolivi in loc. "";	
- il Sig, nato a (), in data	
, C.F.:, residente a	
() in Via n°, titolare / legale	
rappresentante dell'impresa, , di seguito denominata	
affittuario o conduttore, è risultato assegnatario dei pascoli, così come risulta	
dal verbale di aggiudicazione approvato con Determinazione del Responsabile	
del Servizio n in data;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
I predetti comparenti, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, che	
dichiarano parte del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:	
Art. 1 - Oggetto del contratto	
Il Comune di Micigliano, di seguito denominato proprietà, concede in affitto al	
Sig (di seguito denominato affittuario/conduttore), che	
accetta, i pascoli montani siti in loc. "" i cui terreni ed	
immobili di pertinenza sono contraddistinti dai mappali nn.	
del foglio n del Comune censuario di Micigliano, riportati nella mappa	
catastale depositata agli atti Comunali.	
Più precisamente la superficie complessiva di ha è così suddivisa:	
• pascoli (ha);	
2	

• incolto produttivo (ha);	
boschi cedui(ha);	
boschi alti (ha);	
Il pascolo ha in dotazione dotati di impianti ed attrezzature	
che verranno più dettagliatamente elencati, unitamente alla viabilità di servizio in	
apposito verbale di consegna.	
Il Pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre	
osservati e riconosciuti.	
La proprietà è sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse	
inferiore a quella indicata.	
All'arredo dei fabbricati dovrà provvedere l'affittuario a sua cura e spese.	
L'affittuario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al presente contratto	
le attività di pascolamento dell'alpe, nonché quelle complementari (es. agriturismo e	
turismo), purché in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti per legge.	
Art. 2 - Durata del contratto d'affitto	
In applicazione della Legge n. 203 del 3 maggio 1982, "Norme sui contratti	
agrari", la durata minima dell'affitto è di anni 6, ovvero per il periodo	
L'affitto cesserà senza necessità di disdetta il	
, giorno entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno	
essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da	
intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia ad ogni e	
qualsiasi proroga od estensione di durata da parte dell'affittuario.	
In deroga a quanto sopra, qualora nel periodo di affitto non siano state registrate	
gravi inadempienze formalmente contestate da parte del locatario, l'affitto potrà	
essere rinnovato per ulteriori 6 anni, previa richiesta scritta da parte dell'affittuario	
3	

Il pagamento andrà effettuato alla Tesoreria Comunale presso la Banca	
Per il pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate verranno applicati	
gli interessi di mora nella misura del 2,5%. L'eventuale ritardo superiore ai 60 giorni	
determinerà la risoluzione del rapporto di affitto per fatto e colpa dell'affittuario.	
Art. 5 - Garanzie	
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario ha effettuato il	
deposito cauzionale di Euro, mediante versamento di contanti presso la	
tesoreria dell'Ente – Agenzia di	
Qualora l'affittuario non provveda a versare presso la Tesoreria Comunale, il	
corrispettivo delle penalità previste dal Capitolato d'affitto, entro 30 giorni dal	
ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito	
cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte	
dell'affittuario.	
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna	
degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali e non può essere scontato a	
titolo di canone di locazione.	
Con il ritiro della cauzione, l'affittuario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei	
confronti del concedente.	
Art. 6 - Responsabilità	
L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi nell'utilizzo del	
pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sui terreni in	
affitto, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del	
proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.	
5	

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di	
quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi esclusa ed	
indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.	
L'affittuario ha provveduto ad attivare polizza assicurativa globale per la	
responsabilità civile verso terzi che partecipano all'attività dell'alpeggio, con	
l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa	
nei confronti dell'Ente proprietario, nonché per la copertura del rischio locativo per	
danni causati agli immobili, con vincolo a favore dell'Ente proprietario.	
Copia della polizza assicurativa globale n emessa dalla Società	
, è stata consegnata alla proprietà prima della sottoscrizione	
del presente contratto.	
La quietanza di pagamento del premio annuale della polizza citata dovrà essere	
trasmessa, annualmente, in copia alla proprietà.	
La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e	
penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte dell'affittuario o	
dei suoi dipendenti.	
Art. 7 - Obblighi dell'affittuario	
L'affittuario si obbliga a pagare regolarmente il canone di affitto ed a rispettare	
quanto previsto dal capitolato d'affitto e quanto stabilito in sede di verbale di	
consegna e, eventualmente, di verbale di carico dei pascoli.	
Art. 8 - Rescissione del contratto	
Durante il periodo dell'affitto, anche prima della scadenza, la proprietà ha facoltà	
di rescindere il contratto, qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui	
l'affittuario, diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo, non vi	
provveda nei tempi indicati nella diffida.	
6	

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato all'affittuario nelle forme di	
legge, il contratto viene sciolto di diritto e la proprietà riprende il pieno possesso	
degli immobili, eseguendo l'inventario delle attrezzature e scorte presenti. La presa di	
possesso può avvenire anche mediante sfondamento delle porte, alla presenza di	
agenti di polizia, con spese a carico dell'affittuario.	
Il contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi:	
a) qualora l'affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà	
personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze	
stupefacenti;	
b) a causa del mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro le date	
ultime di scadenza;	
c) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale	
utilizzo dei beni concessi/affittati, la mutata destinazione dell'uso dei locali,	
l'instaurazione di rapporti di subaffitto, l'inosservanza delle norme e delle	
condizioni stabilite dal presente e dal contratto e dal capitolato d'affitto;	
d) qualora, previa diffida al reintegro del carico animale, non venga rispettato il	
carico minimo stabilito nel capitolato d'affitto.	
Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b) e c), l'affittuario è	
tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi	
dell'art. 1456 del Codice Civile, ed è soggetto all'esclusione da future assegnazioni	
di pascoli di proprietà dell'Ente concedente.	
Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dall'affittuario	
moroso.	
Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:	
7	

a) per morte dell'affittuario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile	
la continuazione del rapporto con gli eredi;	
b) per fallimento dell'affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica;	
c) per le inadempienze agli impegni ed agli oneri previsti nel capitolato d'affitto, di	
cui al successivo Art. 9.	
E' prevista altresì la facoltà dell'affittuario di rescindere anticipatamente il	
contratto per:	
a) gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari	
comunicando alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale,	
possibilmente tre mesi prima dell'inizio della stagione di monticazione, la propria	
intenzione, allegando ogni documentazione utile per comprovare il motivo di tale	
decisione. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto prevista da questa	
lettera, l'affittuario, a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso,	
dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso, qualora non	
si riesca ad affittare la malga;	
b) qualsiasi altro motivo personale, comunicando tale intenzione alla proprietà,	
tramite raccomandata del servizio postale, almeno nove mesi prima l'inizio della	
stagione di monticazione.	
Art. 9 - Capitolato d'affitto	
Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle	
parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono dettagliatamente	
disciplinati dal capitolato d'affitto che l'affittuario dichiara di conoscere e che qui si	
intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati e	
depositati agli atti del Servizio Tecnico Comunale.	
Art. 10 - Controversie – Clausola arbitrale	
8	

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l'affittuario,	
qualora non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione ai sensi	
dell'articolo 46 della Legge n° 203/82, saranno deferite ad un collegio di arbitri, che,	
nell'assolvimento del mandato ricevuto, dovrà interpretare la volontà espressa dalle	
parti nel presente contratto e nel capitolato d'affitto e, quindi, dirimere la	
controversia nei limiti della volontà stessa delle parti.	
Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati di cui due nominati da	
ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo fra le	
parti stesse, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente	
per territorio.	
Le controversie potranno essere anche affrontate presso la camera arbitrale che ha	
sede nelle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ciascuna	
provincia. Il collegio o la camera arbitrale deciderà in merito alla questione	
sottoposta al suo esame, anche in via transattiva, ed anche relativamente alle spese	
della commissione medesima.	
Le parti dichiarano sin d'ora di accettare e voler applicare il verdetto del collegio	
o della camera arbitrale rinunciando alla controversia legale.	
Art. 11 - Norma di rinvio	
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso	
allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di	
patti agrari.	
 Art. 12 - Spese contrattuali	
Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a	
carattere fiscale, sono a totale carico dell'affittuario.	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
9	

LA DITTA	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
Sottoscrizione clausole onerose	
L'affittuario, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i	
seguenti articoli del presente contratto:	
2) Durata dell'affitto; 3) Canone d'affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi	
dell'affittuario; 8) rescissione del contratto; 10) Controversie - clausola arbitrale.	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
LA DITTA	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 03/05/82, n° 203, il	
sottoscritto affittuario approva espressamente i seguenti articoli del presente	
contratto: 2) Durata dell'affitto; 3) Canone d'affitto; 4) Pagamento del canone; 7)	
Obblighi dell'affittuario; 8) Rescissioni; 9) Capitolato d'affitto.	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
LA DITTA	
IL SEGRETARIO COMUNALE	